

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLO, SPAGNOLLI, MORLINO, BARTOLOMEI, TE-
SAURO, DEL NERO, MAZZAROLLI, MURMURA, PENNACCHIO, TREU e DE VITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1970

Modificazioni della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali

ONOREVOLI SENATORI. — La realizzazione dell'ordinamento regionale è stata accompagnata da un notevole approfondimento dei temi collegati al rinnovamento, nell'ambito della Costituzione, della struttura dello Stato e al ruolo proprio delle Regioni che, come è noto, sono caratterizzate da un grado di autonomia del tutto nuovo per la nostra tradizione legislativa, in quanto non è assolutamente comparabile con quello riconosciuto agli altri enti locali territoriali.

È stata così posta in luce la necessità che le Regioni — affinché la loro istituzione non si risolva nella creazione di una nuova inutile ed ingombrante struttura amministrativa — vengano dotate di una forma di autonomia che, pur muovendosi nell'ambito dei principi costituzionali dello Stato, consenta l'assunzione di effettive responsabilità di autogoverno e l'esplicarsi dei valori propri delle singole comunità territoriali.

Pertanto, sia la dottrina giuridica che le conclusioni adottate nelle più diverse sedi politiche convengono oggi sulla necessità di inserire nel nostro ordinamento giuridico una norma analoga a quella contenuta nel-

l'articolo 40 del disegno di legge presentato dal Governo nella 1^a legislatura alla Camera dei deputati (stampato n. 211), concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, ma che non fu trasfusa nella legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La norma che si sottopone all'esame del Parlamento stabilisce, quindi, che le disposizioni contenute nei titoli I, III e IV della predetta legge hanno valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli Statuti delle singole Regioni.

La statuizione espressa di tale carattere transitorio appare necessaria per un duplice motivo.

In primo luogo il chiaro riconoscimento di tale natura transitoria agevola l'esame che il Parlamento dovrà compiere degli Statuti regionali, in quanto elimina ogni questione relativa al contrasto di alcune delle disposizioni approvate dai Consigli regionali con le norme della predetta legge.

Inoltre, per l'ipotesi che il Parlamento approvi alcune norme degli Statuti che contengano una disciplina difforme da quella prevista nella legge n. 62, appare in ogni caso

indispensabile porre alcune norme di coordinamento, perchè l'eventuale conflitto non potrebbe essere risolto in base ai principi che disciplinano la successione delle leggi nel tempo. Infatti, poichè la legge della Repubblica di approvazione dello Statuto viene emanata nell'esercizio di una funzione di controllo, essa ha natura di legge formale e non produce l'abrogazione implicita delle preesistenti norme sostanziali. Potrebbero, quindi, determinarsi conflitti di legittimità, davanti alla Corte costituzionale, o di merito, per contrasto di interessi, davanti al Parlamento, così come sono pure ipotizzabili ricorsi alla giurisdizione ordinaria o amministrativa da parte dei titolari dei diritti o degli interessi lesi.

La norma che si sottopone all'approvazione del Parlamento nulla dispone in ordine ai titoli II, V, VI della legge n. 62. Ciò perchè alcune norme di questi titoli sono state già modificate dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, e dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, altre (titolo VI) hanno già natura di disposizioni finali e transitorie, altre, infine, si auspica possano essere modificate con un'organica disciplina da articolare con separati provvedimenti.

Le ragioni precedentemente illustrate inducono, però, ad attribuire importanza prioritaria al riconoscimento della natura transitoria dei titoli indicati nell'unito disegno di legge che, pertanto, appare opportuno anticipare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nei titoli I, III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62, hanno valore transitorio sino al giorno della entrata in vigore degli Statuti delle singole Regioni.